

Numero scheda 06.620.58S

## RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI

Dichiarazione dei coniugi separati che di comune accordo intendono cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l'intervento del Tribunale.

**Area** AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO  
**Responsabile** FARNE' MASSIMO  
**Servizio** Ufficio Stato Civile

### Modalità di richiesta

DI PERSONA

### Atto conclusivo

FORMA: Iscrizione della dichiarazione sui registri di stato civile

TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato

ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile

### Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà di cessare gli effetti della sentenza di matrimonio, l'Ufficio di Stato Civile fissa un appuntamento con i richiedenti per effettuare la dichiarazione. Al momento della dichiarazione il Comune provvede all'iscrizione nei registri di stato civile.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

### Requisiti

Entrambi i coniugi separati che intendono riconciliarsi di comune accordo.

### Documentazione

Per avviare la pratica, entrambi i coniugi - prima di effettuare la riconciliazione - devono compilare l'apposito modulo che deve essere:

- firmato da ciascun dichiarante o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato da ciascun dichiarante o dal legale rappresentante e inviato tramite posta

tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

**ATTENZIONE:** L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo se il modulo è firmato con firma autografa di ciascun dichiarante e viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento di ciascuno e trasmesso tramite posta elettronica

Al momento della riconciliazione, ciascun coniuge deve presentare:

1) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto di entrambi i coniugi. In mancanza, gli interessati possono essere riconosciuti:

- personalmente dal dipendente che riceve la richiesta (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

**ATTENZIONE:** i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione

- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

**ATTENZIONE:** i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso

**ATTENZIONE:** la dichiarazione va fatta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato o trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

### **Normative**

- Artt. 154 e 157 Codice Civile
- Lett. g) comma 1 art. 63 D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- D.M. del 5 aprile 2001 "Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile"
- Circ. Min. Interno Affari Centrali Enti Locali del 26 marzo 2001 "Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"

### **Contribuzione dell'ente**

Nessuna

### **Costo per l'utente**



---

Nessuno

**Dove rivolgersi**

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile su appuntamento

**Note**

La riconciliazione non è ammessa in caso di divorzio.